



Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)

Modifica del ...

Avamprogetto

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹
decreta:*

I

La legge dell'8 ottobre 2004² sui trapianti è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Gli organi, i tessuti o le cellule prelevati per scopi diversi dal trapianto possono essere conservati, trapiantati o impiegati per la fabbricazione di espanti standardizzati soltanto se sono state rispettate le prescrizioni della presente legge in materia di prelievo di cui agli articoli 8–8b, 12 lettera b, 13 capoverso 2 lettere f e g, 39 capoverso 2 nonché 40 capoverso 2.

Art. 8 Condizioni del prelievo

¹ È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se:

- a. la morte della persona è stata accertata; e
- b. la persona non si è opposta al prelievo prima della sua morte.

² Se non vi è opposizione, né un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti possono opporsi al prelievo. Nel farlo sono tenuti a rispettare la volontà presunta della persona deceduta.

¹ FF ...
² RS **810.21**

³ Se nessuno degli stretti congiunti è raggiungibile entro i termini stabiliti dal Consiglio federale nell'articolo 8b capoverso 6 lettera b, il prelievo è ammesso.

⁴ Il prelievo dalle seguenti persone è ammesso solo se i loro stretti congiunti sono raggiungibili e se non si oppongono al prelievo:

- a. persone che al momento dell'accertamento della morte non avevano ancora compiuto il 16° anno di età,
- b. persone che prima della loro morte erano incapaci di discernimento in permanenza o per lungo tempo, oppure
- c. persone che prima della loro morte erano domiciliate all'estero e non appartenevano a nessuno dei gruppi di persone di cui all'articolo 17 capoverso 2 lettere b numero 1 e c.

⁵ Il Consiglio federale può prevedere che la persona deceduta o i suoi stretti congiunti debbano avere espressamente acconsentito al prelievo, se si tratta di un prelievo di organi, tessuti o cellule che:

- a. non sono idonei a salvare la vita del ricevente, oppure
- b. sono destinati alla fabbricazione di espianti standardizzati.

Art. 8a Età minima e revoca

¹ Chi ha compiuto il 16° anno di età decide autonomamente sulla questione del prelievo di organi, tessuti o cellule.

² Un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione possono essere revocate in qualsiasi momento.

Art. 8b Accertamento dell'opposizione

¹ Prima di effettuare un prelievo di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta, si deve verificare se nel registro delle opposizioni è registrata un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione di cui all'articolo 10a.

² La consultazione del registro delle opposizioni deve essere successiva alla decisione d'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

³ Se nel registro delle opposizioni non è registrata un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, né queste sono in altro modo immediatamente riconoscibili, si deve chiedere agli stretti congiunti della persona deceduta se sono a conoscenza di una dichiarazione corrispondente.

⁴ Se non sono a conoscenza né di un'opposizione, né di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti devono essere informati del loro diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.

⁵ Inoltre si deve chiedere agli stretti congiunti delle persone di cui all'articolo 8 capoverso 4 se si oppongono al prelievo.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. la cerchia degli stretti congiunti;

- b. le modalità e i termini relativi all'accertamento di un'eventuale opposizione o di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione e al coinvolgimento degli stretti congiunti.

Art. 10 Provvedimenti medici preparatori

¹ I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere adottati prima della morte del donatore se:

- a. la persona o gli stretti congiunti non si sono opposti al prelievo;
- b. non accelerano la morte della persona;
- c. non inducono nella persona uno stato vegetativo permanente;
- d. comportano per la persona soltanto rischi e costrizioni minimi; e
- e. sono indispensabili per la riuscita di un trapianto.

² La loro adozione deve essere successiva alla decisione d'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita. Possono essere adottati già durante l'accertamento dell'opposizione.

³ Se nessuno degli stretti congiunti è raggiungibile, i provvedimenti medici preparatori sono ammessi.

⁴ Per le persone di cui all'articolo 8 capoverso 4 si deve prima chiedere agli stretti congiunti se si oppongono al prelievo.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere d ed e.

Art. 10a Registro delle opposizioni

¹ La Confederazione tiene un registro delle opposizioni nel quale possono essere registrate un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

² Chi rifiuta il prelievo dei propri organi, tessuti o cellule o desidera registrare un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, può procedere a una registrazione nel registro delle opposizioni.

³ La persona incaricata del coordinamento locale (art. 56 cpv. 2 lett. a) può consultare il registro delle opposizioni per mezzo della procedura di richiamo.

⁴ Il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946³ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è usato come identificatore personale.

Art. 54 cpv. 2

² Può delegare in particolare:

- a. la tenuta del registro delle opposizioni di cui all'articolo 10a;

³ RS 831.10

- b. il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori di organi o di cellule staminali del sangue di cui all'articolo 15c;
- c. l'attribuzione di organi di cui all'articolo 19;
- d. la tenuta del registro delle cellule staminali di cui all'articolo 62;
- e. il controllo di cui all'articolo 63.

Art. 61 cpv. 2 e 3

² L'informazione comprende in particolare:

- a. l'indicazione delle possibilità per esprimere la propria opposizione in merito al prelievo di organi, tessuti o cellule nel registro delle opposizioni e a revocarla in qualsiasi momento;
- b. l'indicazione delle conseguenze legate a una mancata opposizione, segnatamente l'informazione secondo cui senza opposizione il prelievo di organi, tessuti o cellule e provvedimenti medici preparatori anche prima della morte sono ammessi;
- c. l'indicazione dei rischi e delle costrizioni relativi ai provvedimenti medici preparatori;
- d. la regolamentazione legale e la prassi, segnatamente l'esposizione delle condizioni dei prelievi, delle attribuzioni e dei trapianti di organi, tessuti e cellule in Svizzera;
- e. l'indicazione del fabbisogno di organi, tessuti o cellule nonché dell'utilità di una donazione per i pazienti.

³ *Abrogato*

Art. 69 cpv. 1 lett. c

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale⁴, chiunque intenzionalmente:

- c. effettua prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 8–8b;

⁴ RS 311.0

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa è il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 18 aprile 2019⁵ «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane».

³ Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

⁴ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ FF 2019 2645